

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
GIUSEPPE PALUMBO

La seduta comincia alle 13.30.

Sulla pubblicità dei lavori.

PRESIDENTE. Ricordo che, ai sensi dell'articolo 65, comma 2, del regolamento, la pubblicità dei lavori delle sedute in sede legislativa è assicurata anche attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso. Ne dispongo pertanto l'attivazione.

Disegno e proposta di legge: Disciplina della distribuzione dei prodotti alimentari a fini di beneficenza (approvato dalla 1^a Commissione permanente del Senato) (3604); Battaglia ed altri: Nuove norme per la distribuzione di prodotti alimentari per fini umanitari (3789).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Disciplina della distribuzione dei prodotti alimentari a fini di beneficenza», approvato dalla 1^a Commissione permanente del Senato, e della abbinata proposta di legge di iniziativa dei deputati Battaglia e altri: «Nuove norme per la distribuzione di prodotti alimentari per fini umanitari».

Ricordo che la Commissione ha già esaminato in sede referente il disegno di legge n. 3604, cui è stata abbinata la proposta di legge Battaglia ed altri n. 3789, elaborando un nuovo testo, su cui è stato acquisito il parere favorevole, con condizione, della I Commissione (Affari costituzionali) ed i pareri favorevoli della V Commissione (Bilancio) e della X Com-

missione (Attività produttive, commercio e turismo). Rammento, altresì, che il prescritto numero di deputati ha richiesto il trasferimento in sede legislativa, ai sensi dell'articolo 92, comma 6, del regolamento, deliberato dall'Assemblea nella seduta del 6 maggio 2003.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali del provvedimento, su cui riferirò io stesso.

La normativa comunitaria e nazionale prevede una serie di misure necessarie a garantire la sicurezza e l'integrità dei prodotti alimentari. Si tratta di norme emanate a tutela della salute pubblica e degli interessi dei consumatori. In sostanza, il sistema normativo sull'igiene della produzione e vendita delle sostanze alimentari è imperniato, da un lato, sull'autorizzazione sanitaria per il deposito all'ingrosso delle sostanze alimentari, per l'esercizio di stabilimenti, laboratori di produzione, preparazione e confezionamento, e, dall'altro, sulla vigilanza da parte dell'autorità sanitaria della produzione e del commercio delle sostanze destinate all'alimentazione. Ogni prodotto alimentare deve, nell'intenzione della legge, giungere al consumatore nell'osservanza di una serie di norme a garanzia della sua genuinità. Il sistema prevede poi una serie di sanzioni in caso di inosservanza della disciplina prevista. Si tratta di disposizioni che attengono alla tutela della salute pubblica e che riguardano le varie fasi, dalla preparazione alla somministrazione, dei prodotti alimentari al consumatore.

L'organizzazione di volontariato, che raccoglie cibo da ristoranti, alberghi, supermarket, aziende, per consegnarlo alle persone indigenti non è tenuta all'osservanza della normativa sulla sicurezza dei

prodotti alimentari se viene considerato consumatore finale, perché le disposizioni che disciplinano la materia si riferiscono alle varie fasi della produzione, vendita, confezionamento, trasporto, deposito e somministrazione al consumatore. La normativa in vigore per tutelare la salute pubblica richiede gli adempimenti sopra descritti per le sole fasi della produzione e distribuzione al consumatore. Nella legislazione italiana e nelle risoluzioni del Consiglio e della Commissione europea, non c'è una definizione unica e omogenea di consumatore o consumatore finale. Vi sono una pluralità di definizioni che variano secondo la specifica esigenza di tutela contemplata dalla norma. Peraltro, in tutte le definizioni, l'elemento funzionale pare contraddistinguere il consumatore dal professionista, vale a dire il fine privato, l'esigenza privata, lo scopo estraneo all'attività professionale. Equiparando, quindi, consumatore finale e organizzazione di volontariato (e simili) che consegna cibo agli indigenti attraverso una nuova definizione normativa finalizzata — come previsto dalla legge in esame —, quella organizzazione non sarà tenuta agli adempimenti sopra descritti.

Il disegno di legge, quindi, muove dalla necessità di rendere più agevole l'attività dell'organizzazione finalizzata alla distribuzione di viveri e alimenti agli indigenti. In considerazione, pertanto, delle alte finalità sottese al provvedimento, correlate ad esigenze primarie dell'essere umano, quale la nutrizione, è possibile affermare che il disegno di legge in esame, da un lato, facilita il reperimento dei prodotti alimentari, dall'altro, svincolando dalle complesse procedure amministrative i soggetti che effettuano la distribuzione degli stessi prodotti alimentari a fini di beneficenza e assistenza, consente un importante effetto di moltiplicazione degli interventi in favore degli indigenti. Tali effetti moltiplicatori sono realizzati anche attraverso l'equiparazione al consumatore finale dell'organizzazione di volontariato, come prescritto nell'articolo unico del testo adottato in sede referente, dell'associazione di promozione sociale, degli enti ecclesiastici,

delle fondazioni che effettuano ai fini di beneficenza distribuzione gratuita agli indigenti di prodotti alimentari. In tale modo, coerentemente con la normativa vigente, che già conosce la figura del consumatore finale, è possibile svincolare le organizzazioni richiamate da tutti quegli adempimenti burocratici che, di fatto, rendono più difficile l'assistenza agli indigenti.

GRAZIA SESTINI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*. Mi richiamo a quanto ho avuto modo di dire in occasione dell'esame del provvedimento in sede referente, associandomi alle considerazioni del relatore.

AUGUSTO BATTAGLIA. Signor presidente, il provvedimento in esame è stato già oggetto di ampia valutazione in sede referente e lo condividiamo. Chiediamo sia al Governo sia ai colleghi di valutare se possa essere presa in considerazione l'opportunità di concedere ulteriori aiuti, anche sotto forma di agevolazioni fiscali, alle organizzazioni che si occupano di una attività così importante e meritoria, capace di far fronte a particolari ed importanti esigenze espresse dalla nostra società, dove non mancano, purtroppo, situazioni di marginalità e povertà. Preannuncio, a tal fine, la presentazione di una proposta emendativa al provvedimento in esame.

FRANCESCO PAOLO LUCCHESI. Signor presidente, ritengo pienamente condivisibile il testo già approvato in sede referente dalla Commissione, riconoscendo l'utilità della discussione svoltasi in quella sede, considerato che la soppressione del comma 2 dell'articolo 1 del testo originario e la riconduzione delle organizzazioni di volontariato a consumatori finali hanno consentito di fugare alcuni dubbi e perplessità emersi in ordine al provvedimento.

Pur convenendo, inoltre, sull'utilità della previsione di agevolazioni fiscali a sostegno delle associazioni di volontariato, esprimo personalmente perplessità sull'opportunità di inserire una simile previsione

nel provvedimento in esame, che a mio parere è mosso da diversa filosofia. Reputo, piuttosto, utile sollecitare il Governo ad intervenire in altra sede in tale direzione.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di intervenire, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali. In qualità di relatore, pur ritenendo meritevole di attenzione la proposta dell'onorevole Battaglia, relativamente all'introduzione di agevolazioni fiscali in favore delle organizzazioni di volontariato, ritengo opportuno che tale proposta possa formare oggetto di un ordine del giorno, piuttosto che di una proposta emendativa.

Pongo in votazione la proposta di adottare come testo base il testo predisposto nel corso dell'esame in sede referente (*vedi allegato*).

(È approvata).

Propongo che il termine per la presentazione delle proposte emendative sia fissato alle ore 17 di oggi, martedì 13 maggio 2003. Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Rinvio pertanto il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.45.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO RESOCONTI
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

DOTT. VINCENZO ARISTA

*Licenziato per la stampa
il 30 maggio 2003.*

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

ALLEGATO

**Disciplina della distribuzione dei prodotti alimentari
a fini di solidarietà sociale.**

**TESTO APPROVATO DALLA XII COMMISSIONE
IN SEDE REFERENTE ADOTTATO COME TESTO BASE**

ART. 1.

*(Distribuzione dei prodotti alimentari
a fini di solidarietà sociale).*

1. Le organizzazioni di volontariato iscritte negli appositi registri tenuti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché le associa-

zioni di promozione sociale, gli enti ecclesiastici e le fondazioni che effettuano, a fini di beneficenza, distribuzione gratuita agli indigenti di prodotti alimentari, sono equiparati, nei limiti del servizio prestato, ai consumatori finali, ai fini del corretto stato di conservazione, trasporto, deposito e utilizzo degli alimenti.